

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, SPORTIVA DILETTANTISTICA

Studenti, laureati, diplomati e master della Scuola di Amministrazione Aziendale Università degli studi di Torino.

STATUTO SOCIALE

ART 1) DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata **“Studenti, laureati, diplomati e master della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino”**, - siglabile **“Associazione Alumni SAA”**- ente ove il quale sono aggregati tutti gli studenti che hanno frequentato un percorso di studi formativo, presso SAA, struttura che prosegue e sviluppa le attività avviate dalla Scuola di Amministrazione Aziendale che ha cura di attuare iniziative in campo culturale, musicale, artistica, sportiva dilettantistica di promozione sociale, di seguito indicata come Associazione. L'Associazione persegue fini di utilità sociale, nell'ambito della cultura, della musica, dell'arte, dello sport dilettantistico e di cittadinanza, nei confronti degli associati o di terzi rivolgendosi principalmente agli iscritti ai corsi di laurea, ai diplomati ed ai partecipanti dei master della SAA. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere reinvestiti nell'associazione stessa o destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. La durata dell'Associazione non ha limiti. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e applica i principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006 nonché l'art.90 L.289/2002

s.m.i. compreso quanto disposto dalla legge di modifica n.311/2004. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART 2) SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA

L'Associazione ha sede legale presso la Sede della SAA; L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, unità locali o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

ART 3) SCOPI E FINALITÀ

L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:

- Facilitare lo sviluppo delle relazioni tra gli associati ed il mondo del lavoro;
- Rafforzare i rapporti fra allievi laureandi, laureati, master, diplomati e studenti presso la SAA;
- Rappresentare la collettività degli associati presso i soggetti interessati allo sviluppo della SAA, verso i terzi in genere.

- Favorire l'orientamento al mondo del lavoro, la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli associati.
- Svolgere ogni altra attività necessaria per sostenere e promuovere lo sviluppo dell'Associazione e della SAA.

Con le premesse sopra descritte, l'Associazione considera, la cultura e lo Sport un'esigenza sociale ovvero un mezzo di educazione, di formazione psico-fisica e morale dell'uomo, non di meno rilievo è l'attenzione che l'Associazione vuole dedicare ad una diffusione sempre più capillare di esperienze culturali, musicali, ed artistiche.

L'oggetto di cui sopra è realizzabile anche mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà) nonché organizzando direttamente o partecipando a manifestazioni culturali e sportive dilettantistiche di natura agonistica, amatoriale e ricreativa nel rispetto delle vigenti disposizioni federali.

ART 4) ATTIVITÀ

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. L'Associazione può svolgere esclusivamente attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statuarie. Per perseguire gli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione si propone inoltre di svolgere le attività riconducibili allo "sport per tutti e di ciascuno" così come descritti nel "Libro Bianco sullo Sport" (COM 2007/391 def del 11/07/2007) prevedendo altresì l'inserimento di soggetti disabili e/o portatori di handicap.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- Organizzare e partecipare, sotto l'egida delle Federazioni ed Enti di riferimento, di cui si impegna a rispettare lo Statuto e i regolamenti, oltre alle norme previste dal Coni, a campionati, tornei, corsi, stage, gare sportive ed iniziative di "sport per tutti e per ciascuno" per i soci iscritti, associati e partecipanti.
- Incentivare l'esercizio delle attività sportive, ludico - motorie nel rispetto della natura e dell'ambiente, volte anche all'impiego sostenibile e responsabile della cultura del tempo libero.
- Svolgere iniziative tese alla pratica sportiva dilettantistica di promozione sociale in genere, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
- nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza della disciplina dello sport in genere.
- Promuovere lo sport come efficace strumento di educazione e formazione sia fisica che morale.
- Promuovere lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri Paesi.
- Proporre, sviluppare e realizzare progetti educativi e di integrazione sociale nell'ambito territoriale rivolti in particolare alle problematiche dei giovani, dei soggetti disagiati, in particolare difficoltà o stranieri.
- Organizzare gite, trasferte, viaggi per i soci, iscritti, associati e partecipanti.

- Organizzare rassegne, concorsi, saggi e spettacoli di danza e/o fitness.
- Pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative, nonché curare la stampa la riproduzione e la pubblicazione di volumi di testi e circolari riconducibili all'attività istituzionale.
- Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione e/o vendita;
- Utilizzare siti internet e strumenti multimediali affini.
- Condurre e gestire impianti o terreni sportivi, turistici e ricreativi compresa la somministrazione di alimenti e bevande anche in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000.
- Possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso spazi sportivi di base, attrezzature, arredi, vetture, moto e veicoli a motore, biciclette ed ogni altra struttura di servizio istituzionale e funzionale alla specifica attività sportiva dilettantistica svolta, ai Soci, iscritti, associati e partecipanti.
- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne.
- Organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti.
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste, merchandising e sottoscrizioni anche a premi per autofinanziamento); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- Partecipare direttamente in comitati, associazioni, fondazioni e comunque enti di qualsiasi genere, la cui attività sia riconducibile agli interessi degli studenti SAA e/o membri dell'associazione.
- Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di collaborazioni sportive ai sensi dell' art. 67 c.1 m) D.P.R. 917/1986 s.m.i. o di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART 5) GLI ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori**, coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- **Soci ordinari**, iscritti al corso di laurea gestiti da SAA e gli studenti dei Master istituzionali per i quali è previsto il versamento della quota associativa
- **Soci sostenitori**, coloro che contribuiscono con risorse economiche all'Associazione
- **Soci onorari**, coloro a cui l'Assemblea dei soci conferisce, previa accettazione, l'adesione per particolari meriti conseguiti in relazione all'Associazione o alle finalità di questa, o coloro che hanno ultimato il percorso di studi e contribuiscono allo sviluppo dell'associazione agli interessi degli studenti. Questi soci sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci ordinari e onorari hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, seguendo apposito regolamento;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
- I soci tutti hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo la facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto
- e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

I soci tutti sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in
- nessun caso può essere restituita. Non sono tenuti al pagamento i soci esplicitamente esentati

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione e si considera automaticamente ratificata, salvo diniego, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, o indipendentemente dal consiglio di indirizzo, nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta

sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART 6) QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere, entro il primo semestre accademico, le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale. Per quanto riguarda gli studenti del Corso di Laurea e Master istituzionali, le quote associative sono inserite nell'importo di iscrizione al corso pertanto rimosse dall'Università degli Studi di Torino / SAA e conferiti in seguito all'Associazione Studenti.

ART 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente e il Presidente vicario
- Il Tesoriere Contabile.
- Il Comitato d'Indirizzo e Segretario Generale.

ART 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta dai soci ordinari e onorari ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti

gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Presidente Vicario. L'Assemblea si riunisce su convocazione: del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. La convocazione può essere trasmessa sia in modalità digitale sia cartacea e comunque sul sito istituzionale di SAA con 8 giorni di anticipo.

Essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'associazione E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART 9) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività (qualora fosse previsto e richiesto dall'Assemblea stessa);
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

ART 10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- in prima convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per

- delega, di due terzi dei soci,
- in seconda convocazione, si terrà regolarmente costituita anche in presenza di un numero inferiore di due terzi dei soci aventi diritto, dopo i 5 giorni dalla prima convocazione entro i 10 lavorativi, eventuali modifiche allo statuto con voto favorevole della maggioranza relativa;
 - scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

ART 11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che sono in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;

ART 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici Consiglieri che durano in carica un anno e sono rieleggibili, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche o nel caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Consiglio Direttivo si compone rispettando le seguenti rappresentanze di associati:

- 3 soci studenti del primo anno del corso di laurea;
- 3 soci studenti del secondo anno del corso di laurea;
- 3 soci studenti del terzo anno del corso di laurea;
- 1 soci studenti di un master in corso;
- 1 soci laureati e diplomati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, Il Presidente Vicario, il Tesoriere, il Segretario.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva convocazione del consiglio direttivo e dura sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri surrogati. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sul diniego di eventuali nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le modifiche di statuto;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Presidente Vicario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti. La convocazione, effettuata con i normali mezzi di comunicazione email, con almeno 5 giorni di anticipo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

ART 13) PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri membri, dura in carica un anno, deve essere iscritto ad uno dei tre anni del corso di laurea della SAA, risultandone non "fuori corso", è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone della firma sociale; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Nel caso di nuova nomina del Comitato d'Indirizzo, il Presidente è responsabile di redigere una lista di soci, da proporre direttamente al Direttore SAA il quale lo sottoporrà alla Commissione di valutazione SAA per la nomina finale del Comitato

di Indirizzo. La lista di soci creata dal presidente deve essere preferibilmente fatta di soci attuali dell'associazione o anche ex soci che, nel corso della vita dell'associazione abbiano avuto ruoli di rilievo all'interno dei 2 organi e che abbiano contribuito sostanzialmente alla crescita dell'associazione stessa..

ART 15) IL PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente Vicario è nominato dal Consiglio Direttivo in funzione di sostituto del Presidente. Nel caso in cui il Presidente presenti dimissioni precedentemente il termine del suo mandato. Il Presidente Vicario diventa Presidente pro tempore fino all'elezione di un nuovo presidente. Il Presidente Vicario verrà identificato dal Consiglio Direttivo, per espressione della preferenza della maggioranza.

ART 17) TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina all'interno dei suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART 18) COMITATO D'INDIRIZZO e SEGRETARIO GENERALE

Il Comitato d'indirizzo si preoccupa di dare continuità all'attività associativa e di istruire, preservare e conservare le conoscenze, i contatti e quanto costruito e reticolato negli anni dalle varie cariche direttive. Il Consiglio d'indirizzo è composto da tre soggetti che vengono nominati ogni tre anni dalla Commissione di valutazione SAA. Non è ammessa doppia carica tra i due organi. Il Comitato di Indirizzo elegge al suo interno il Segretario Generale che rappresenterà i membri del Comitato d'Indirizzo. In caso di mancato accordo il Direttore della SAA ne provvede la nomina. Il Segretario generale se espressamente delegato, dal Presidente dell'Associazione, può rappresentare, presso istituzioni ed enti esterni. Il Comitato d'indirizzo ha compito consultivo e di supporto.

ART 22) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di Organismi internazionali, dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e determinati entro Dicembre. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART 23) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea.

L'ordinaria per l'approvazione del rendiconto può essere convocata (in deroga a quanto previsto dall'art. 9) entro il termine ultimo del 30 giugno.

ART 24) SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale o sportiva con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c.190 L.662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 25) NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006 nonché quanto disposto dall'art. 90 L.289/2002 s.m.i.

Torino, 31 Marzo 2017